

INFORMA

ASPETTI FISICALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2019

L. N. 145/2018 ENTRATA IN VIGORE IL 1/01/2019

Si prosegue con l'esame delle ultime novità in materia fiscale.

– PARTE SECONDA –

WEB TAX – commi da 35 a 50

In sede di approvazione, è stata rivista la c.d. "web tax" prevista dalla Finanziaria 2018, applicabile agli esercenti attività d'impresa che, nell'anno solare, realizzano congiuntamente (singolarmente / a livello di gruppo):

- ricavi complessivi almeno pari a € **750 milioni**;
- ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a € **5,5 milioni**.

In particolare, l'imposta in esame è applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

- veicolazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche per facilitare la fornitura diretta di beni / servizi;
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Si considerano i **ricavi tassabili** se l'utente di un servizio tassabile è **localizzato in Italia** nel periodo d'imposta (anno solare).

I ricavi tassabili sono **assunti al lordo dei costi e al netto dell'IVA** / altre imposte indirette.

L'imposta dovuta è determinata applicando all'ammontare dei ricavi realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre **l'aliquota del 3%**.

Il versamento dell'imposta va effettuato entro il mese successivo a ciascun trimestre e alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili prestati entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta.

Le nuove disposizioni sono **applicabili a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del predetto Decreto attuativo**.

CREDITO D'IMPOSTA RICICLAGGIO PLASTICA – commi da 73 a 77

In sede di approvazione è stato previsto il riconoscimento **per il 2019 – 2020** di un credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute / documentate per gli **acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta / alluminio**.

Il credito d'imposta in esame:

- è riconosciuto fino ad un **importo massimo di € 20.000** annui per ciascun beneficiario;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche per importi superiori a € 250.000;
- è utilizzabile a decorrere dall'1.1 del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

È demandato al Ministero dell'Ambiente l'emanazione delle disposizioni attuative.

SALDO / STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLO SOGGETTI IN GRAVE DIFFICOLTÀ ECONOMICA – commi da 184 a 199

In sede di approvazione, a favore delle **persone fisiche** che versano in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica** è prevista la possibilità di **estinguere i debiti risultanti dai carichi** affidati all'Agente della riscossione **dall'1/01/2000 al 31/12/2017**, derivanti:

- dall'**omesso versamento delle imposte** risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati;
- dall'**omesso versamento dei contributi** dovuti alle **Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS**, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.

La situazione di **grave e comprovata difficoltà economica** sussiste nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare è **non superiore a € 20.000**.

In ogni caso tale situazione è considerata realizzata, a prescindere dal valore dell'ISEE, per i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in esame, è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012.

La definizione in esame riguarda i **debiti diversi da quelli di importo inferiore ad € 1.000**, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione **dall'1/01/2000 al 31/12/2010**, per i quali è previsto **l'annullamento automatico al 31/12/2018**.

Il soggetto interessato deve **presentare entro il 30/04/2019 all'Agente della riscossione un'apposita dichiarazione** nella quale dovrà essere attestata la situazione di grave e comprovata

situazione di difficoltà economica / apertura della procedura di liquidazione dei beni (in tal caso va

allegata copia conforme del Decreto di apertura della liquidazione) e indicati, tra l'altro, i debiti che il soggetto intende definire nonché il numero di rate scelto.

Entro il 31/10/2019 l'Agente comunica al soggetto interessato:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione;
- l'importo delle singole rate, nonché il giorno ed il mese di scadenza di ciascuna rata.

Entro la predetta data l'Agente comunica **l'impossibilità di estinguere il debito** qualora non sussistano i requisiti previsti ovvero la definizione abbia ad oggetto a debiti diversi da quelli ammessi.

Ai fini dell'estinzione dei suddetti debiti il soggetto interessato **deve versare quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi**, con esclusione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e delle varie somme aggiuntive nonché quanto maturato a favore dell'Agente della riscossione a titolo di **aggio e di rimborso delle spese** per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

L'importo dovuto per la definizione è parametrato in base al Valore ISEE, come di seguito specificato:

- Valore ISEE non superiore a € 8.500: **16%** della somma dovuta a titolo di capitale e interessi;
- Valore ISEE superiore a € 8.500 e non superiore a € 12.500: **20%** della somma dovuta a titolo di capitale e interessi;
- Valore ISEE superiore a € 12.500: **35%** della somma dovuta a titolo di capitale e interessi.

Per i soggetti per i quali è stata aperta la **procedura di liquidazione** dei beni va effettuato il versamento del **10%** di quanto dovuto a titolo di capitali e interessi.

Il versamento può essere effettuato **in unica soluzione entro il 30/11/2019** ovvero **in forma rateale**. In quest'ultimo caso, il **pagamento delle rate**, sulle quali sono dovuti **a decorrere dall'1/12/2019 gli interessi nella misura del 2% annuo**, va così effettuato:

- prima rata pari al 35% entro il 30/11/2019;

- seconda rata pari al 20% entro il 31/03/2020;
- terza rata pari al 15% entro il 31/07/2020;
- quarta rata pari al 15% entro il 31/03/2021;
- quinta rata pari al 15% entro il 31/07/2021.

IMPOSTA UNICA CONCORSI PRONOSTICI E SCOMMESSE – commi 638 e 1052

In sede di approvazione è stata disposta:

- la **soppressione, a decorrere dall'1/07/2019, dell'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi** ex DM 179/2003 (Totocalcio, IL9, Totogol) e sulle **scommesse a totalizzatore sportive e non sportive** ex DM n. 278/99 **nonché del diritto fisso** di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 27, Legge n. 412/91 relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi;
- l'**applicazione, a decorrere dall'1.1.2019, dell'imposta unica** di cui al D.Lgs. n. 504/98, a:
 - **giochi di abilità a distanza** con vincita in denaro e **gioco del bingo a distanza**, nella **misura del 25%** delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
 - **scommesse a quota fissa**, escluse le scommesse ippiche, nella **misura del 20%**, se la raccolta avviene su rete fisica, **e del 24%**, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
 - **scommesse a quota fissa** su eventi simulati nella **misura del 22%** della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.

IVA APPLICABILE AI TARTUFI – comma 698, lett. b), c) e d)

In sede di approvazione è previsto che, con l'inserimento:

- del n. 15-bis) alla Tabella A, parte I, DPR n. 633/72 alla **cessione di tartufi**, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate da un apposito DM, è applicabile il regime IVA speciale di cui all'art. 34, DPR n. 633/72;
- del n. 1-quater) alla Tabella A, parte II-bis, DPR n. 633/72, alla **cessione di tartufi freschi o refrigerati** è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 5%.

Con la modifica del n. 20-bis, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, è disposto che l'aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile alla cessione di tartufi congelati, essiccati o preservati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato.

RIMBORSO MAGGIORAZIONI IMPOSTA PUBBLICITÀ – comma 917

In sede di approvazione è stato consentito ai Comuni di **rateizzare, entro 5 anni dalla data in cui la richiesta dell'interessato è divenuta definitiva, il rimborso delle maggiorazioni dell'imposta**

sulla pubblicità / diritto sulle pubbliche affissioni **per il periodo 2013-2018**, rese inefficaci dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 15/2018.

AUMENTO IMPOSTA PUBBLICITÀ – comma 919

In sede di approvazione è prevista la facoltà in capo ai Comuni di **aumentare fino al 50%** le tariffe

dell'imposta sulla pubblicità / diritti sulle pubbliche affissioni per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

AUMENTO PREU – comma 1051

È confermato l'aumento, **a decorrere dall'1/01/2019**, del PREU relativo:

- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a), TULPS (new slot – AWP), nella misura di 1,35;
- agli apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. b), TULPS (video lottery – VLT), nella misura di 1,25.

Tali aumenti sono applicabili alle misure del PREU fissate dal DL n. 87/2018 (c.d. "Decreto Dignità").

Contestualmente la percentuale delle **somme giocate destinate alle vincite** (pay-out) è fissata in

misura **non inferiore al 68%** per gli AWP **e all'84%** per le VLT.

AGGIORNAMENTO REGISTRO IMPRESE / REA AGENTI E RAPPRESENTANTI – comma 1134, lett. b)

In sede di approvazione è disposta la riapertura, **fino al 31/12/2019**, del termine per **l'iscrizione e l'aggiornamento** della propria posizione nel **Registro delle Imprese / REA** da parte di:

- agenti di affari in mediazione, ex art. 2, Legge n. 39/89 (ad esempio, agenti immobiliari, merceologici, ecc.);
- agenti / rappresentanti di commercio, ex art. 2, Legge n. 204/85;
- mediatori marittimi, ex artt. 1 e 4, Legge n. 478/68;
- spedizionieri, ex art. 2, Legge n. 1442/41.